

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 148/40/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso proposto da EXPO Service s.r.l. in liquidazione avverso il provvedimento di diniego del rimborso IVA relativa all'anno 1999 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, fondando tale rigetto sul presupposto che la contribuente non avesse prodotto la dichiarazione finale da cui il credito d'imposta risultava pur ritenendo infondati i rilievi operati dall'Ufficio circa la produzione del mod. VR previsto solo nel caso in cui si opta per il rimborso accelerato e la decadenza non essendo l'istanza di rimborso necessaria quando il rimborso è stato richiesto in dichiarazione.

Appella il contribuente censurando la sentenza impugnata sia perché i giudici di primo grado hanno fondato la propria decisione su circostanze nuove estranee rispetto alla materia del contendere sia perché in base all'art. 30 del D.P.R. 633/72 il contribuente ha diritto di ottenere il rimborso dei crediti IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali in caso di cessazione dell'attività. Nel caso di specie i crediti si sono formati nei periodi di imposta 1998 e 1999 e ammontano a complessivi €59.412,00 come si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotte che non sono state oggetto di rettifica e la cancellazione della società dal registro delle imprese è intervenuta nell'anno 2000.

Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese sottolineando che dal mancato rimborso deriva un ingiustificato e inedito arricchimento per l'Erario.

Controdeduce l'Ufficio confutando le argomentazioni di controparte e ribadendo la correttezza del proprio operato sia perché non era stato presentato il mod. VR sia perché la richiesta di rimborso è stata presentata oltre il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 546/92. Sottolinea che la contribuente con la dichiarazione dell'anno 1999 non ha chiesto a rimborso il credito né ha mai presentato una dichiarazione IVA per il periodo 1.1.2000 e 14.3.2000. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

In data 24.11.2011 la contribuente deposita il Mod. UNICO 2000 Società di capitali e dichiarazione annuale IVA 2001/rimborso IVA e successivamente memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover accogliere l'appello della contribuente per due ordini di motivi.

Il primo, in quanto la produzione del mod. VR è facoltativo ed è previsto nel solo caso in cui si opta per il rimborso accelerato.

Il secondo, in quanto in caso di richiesta di rimborso oltre il termine biennale di un credito IVA non contestato, non può eccipirsi la prescrizione di cui all'art. 21 del D. Lgs. 546/92 perché siffatta previsione ha carattere residuale e si riferisce ad ipotesi non previste dall'art. 30 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Deve invece applicarsi il termine decennale di prescrizione ordinaria perché la norma che prevede il rimborso non indica alcun termine di prescrizione o decadenza ed è quindi inquadrabile nell'istituto della ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Le spese seguono la soccombenza e vendono liquidate in complessivi €2.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello della contribuente e, in riforma della sentenza impugnata dispone il richiesto rimborso con gli interessi di legge.

Condanna l'Ufficio al pagamento, in favore del contribuente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.